

## Rapporto sul Messaggio 0430

### Della Commissione della Legislazione sul messaggio 23 giugno 1953, concernente la legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico

Alle disposizioni della vigente legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 28 settembre 1931, modificata il 18 aprile 1933, sono venute a sovrapporsi ed a interferire, nel corso degli anni, numerose altre norme incluse in leggi e regolamenti speciali, promulgate in sede cantonale e federale, sovvertendo la semplicità del primitivo ordinamento, creando competenze multiple e suscitando incertezze nella loro applicazione.

Lo sviluppo della propaganda che fa sempre capo a nuovi mezzi, ed i crescenti abusi riscontrati anche nel campo della esposizione di insegne, per non citare il poco edificante esempio che ci è dato da alcuni Stati esteri, hanno indotto il Consiglio di Stato a proporre la adozione di una nuova legge che abbia nel contempo ad ordinare in un solo testo le frammentarie norme sparse in leggi e regolamenti diversi, ed a disciplinare in modo compiuto e preciso ogni forma di scritta od insegna.

Lo scopo della legge, esplicitamente indicato agli art. 4, 5 e 6 del progetto, è quello di evitare, attraverso un abuso delle insegne, che venga arrecato turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici e monumenti, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico ed alla morale, alla lingua ufficiale del Cantone.

Riteniamo superfluo di diffonderci ad illustrare questi scopi e gli inconvenienti gravi che le diverse forme propagandistiche sviluppate in modo incontrollato potrebbero causare poiché la materia è vicina alla quotidiana esperienza di ognuno.

Fra i beni tutelati dalla legge un particolare accenno deve essere dedicato al problema della lingua usata per la redazione delle scritte permanenti.

La legge del 28 settembre 1931 ordinava, all'art. 2, l'impiego della lingua italiana per dette scritte, riservando la facoltà di aggiungere delle traduzioni in altre lingue, in caratteri non superiori alla metà di quelli usati per il testo italiano.

A seguito della sentenza 3 giugno 1932 del Tribunale federale che imponeva l'eliminazione del paragrafo dell'art. 2 della legge del 1931, con la novella dell'11 aprile 1933 il citato paragrafo veniva modificato nel senso che il testo delle traduzioni nelle lingue straniere non poteva essere redatto in caratteri di grandezza superiore o più appariscenti della dicitura italiana.

Il nuovo progetto di legge a questo riguardo conserva prudentemente le limitazioni già ammesse dal Tribunale federale senza apportare alcuna modificazione.

Una disposizione della massima importanza, che non è contenuta nella legge in vigore, è quella che prevede il divieto di posare delle insegne fuori dell'abitato salvo quando indichino l'accesso ad un commercio od una industria esercitati in località prossima alla strada.

Il Consiglio di Stato aveva già passato tale divieto con il decreto esecutivo 2 ottobre 1952: è tuttavia lecito revocare in dubbio la sua competenza di emanare tale norma che non può essere considerata quale semplice atto esecutivo di una legge.

Con l'adozione del nuovo progetto si verrebbe a sanare questa situazione, pur senza introdurre nulla di nuovo al riguardo. La Commissione non ha trascurato di esaminare la possibilità di attenuare la rigidità del divieto, che a prima vista può apparire troppo assoluto, giungendo però alla conclusione che ogni inflessione al principio aprirebbe le porte all'arbitrarietà ed all'abuso.

La Commissione della Legislazione propone pertanto all'onorevole Gran Consiglio di adottare il progetto di legge presentato dal Consiglio di Stato, con l'unica modificazione di limitare al massimo di fr. 100.- la tassa prevista all'art. 14 per le decisioni del Dipartimento di polizia. Tale riduzione ci è apparsa indispensabile poiché la richiamata sentenza del Tribunale federale esplicitamente conferma che la tassa di controllo delle scritte deve venire applicata con discrezione e non può assumere le proporzioni di imposta indiretta.

#### **Per la Commissione della Legislazione:**

Stefani, relatore

Bernasconi - Borella F. -

Censi - Lafranchi - Papa -

Pellegrini P. - Soldini.